

RICORSO STRAORDINARIO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

della **TELESUD 3 S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Bertini Giovanna, nata a Trapani il 17/12/1945, ivi residente nel Viale Falcone e Borsellino n. 12 (C.F. BRTGNN45T57L331L) con sede in Trapani nella via Isolella n. 13 (P. Iva 01440320818), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenere in calce al presente atto dagli Avvocati Franco Campo (codice fiscale CMPFNC62B08L840O) e Pasquale Perrone (codice fiscale PRRPQL72C16D423R), i quali dichiarano di volere ricevere ogni avviso, comunicazione e notificazione inerente il presente giudizio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, presenti nei registri di giustizia: franco.campo@avvocatitrapani.legalmail.it e pasquale.perrone@avvocatitrapani.legalmail.it, ovvero al seguente numero telefax 0923.1876767;

CONTRO

- l'**Assessorato delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – della Regione Siciliana**, in persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Palermo Via degli Emiri, 45 (C.F. 80012000826) con domicilio digitale dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it in Re.Gin.De. e assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it in INIPA.

E NEI CONFRONTI DI

Hub Imprese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (P. Iva 0528400878 pec hubimprese.srl@legalmail.it in INI PEC);

Open Media Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Iva 05403170870 – pec openmedia@legalmail.it in INI PEC);

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto D.G. n. 1733/9.S del 20/09/2023, con il quale è stata approvata dal Dipartimento delle Attività Produttive dell'Assessorato chiamato in giudizio la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili – finanziabili e non finanziabili – relative all'avviso pubblico per la realizzazione di azioni a sostegno del sistema produttivo regionale per l'anno 2023, approvato con D.D.G. n. 499 del 03/04/2023, nella parte in cui ha inserito la richiesta della ricorrente nell'elenco delle istanze inammissibili, per essere stati assegnati alla stessa soltanto punti 30;
- ove e per quanto occorra del decreto 1162/9.S del 13/07/2023, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze relative al medesimo avviso e della nota assessoriale n. prot. 30504 del 21/07/2023;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

IN FATTO

I

Con il D.D.G. n. 499/4.s del 03/04/2023, l'Assessorato regionale delle Attività Produttive ha indetto un avviso pubblico per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di azioni a sostegno del sistema produttivo regionale per l'anno 2023 promosse da imprese operanti nel settore della comunicazione, del marketing e della pubblicità, dai Distretti Produttivi legalmente riconosciuti e dai centri Commerciali Naturali accreditati (doc. 01).

Nel bando approvato con il predetto decreto, al punto 9 sono state indicate le cause di irricevibilità e di inammissibilità delle istanze ed è stata fissata in punti 35 la soglia minima di ammissibilità dei progetti presentati dai proponenti.

Al punto 12 del medesimo decreto sono stati stabiliti i criteri per la valutazione dei progetti, ovvero:

- **chiarezza del progetto**, con possibilità di assegnazione di punti da 0 a 15;

- proposte che includono interventi promozionali che contribuiscono a sostenere lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, con possibilità di assegnazione di punti da 0 a 10;
- cofinanziamento anche attraverso la fornitura di beni o servizi, con possibilità di assegnazione di punti da 0 a 15;
- personale coinvolto nel progetto, con possibilità di assegnazione di punti da 0 a 10.

II

La società ricorrente ha presentato istanza di ammissione al finanziamento (doc. 02) proponendo la manifestazione “Premio Saturno Sicilia che Produce”, giunta alla sua XX edizione, poi svoltasi a Trapani nella giornate dal 5 al 10 settembre 2023.

L'iniziativa, in piena coerenza con le finalità e gli obiettivi indicati nell'avviso pubblico assessoriale, perseguiva la promozione del territorio e delle attività produttive locali attraverso una serie di attività, articolate su sei giorni, negli ambiti indicati al punto 2 dell'avviso (agroalimentare, artigianato, nautica ed economia del mare, lapideo e sistema casa, moda eoreficeria, tecnologie della informazione e della comunicazione e meccatronica), con il coinvolgimento per ogni settore di uno o più operatori economici, quali, tra gli altri, l'azienda conserviera ittica – leader in Italia - Nino Castiglione, la compagnia di navigazione marittima Liverty Lines s.p.a., la ditta Rosso Corallo di Platimiro Fiorenza iscritta nel registro delle Eredità Immateriali della Sicilia dell'UNESCO.

L'idea sottesa al progetto era quella di realizzare, in un contesto di grande prestigio come la centralissima Piazza Vittorio Emanuele di Trapani con una superficie di circa 5.000 mq., una manifestazione caratterizzata da una pluralità di iniziative (talk con premiazioni e spettacoli, workshop, food-village, expo) volte alla promozione dei prodotti siciliani con un massivo impegno comunicativo attraverso tutte le piattaforme del gruppo editoriale e l'utilizzazione sistematica della diretta televisiva.

Il progetto era analiticamente descritto nell'apposita relazione progettuale (doc. 3) che corredeva con nitida chiarezza la richiesta di ammissione al finanziamento regionale e nella quale si evidenziava oltre alla collaborazione storica con la Camera di Commercio di Trapani, l'ulteriore contributo del Comune di Trapani e della Diocesi di Trapani, riprova del valore riconosciuto all'iniziativa ventennale, e la quantità e qualità dei singoli momenti previsti, il risalto mediatico assicurato dall'emittente televisiva a diffusione regionale TELESUD.

III

Con D.D.G. 1162/9.S del 13/07/2023 (doc.04), di approvazione della graduatoria provvisoria, il progetto della ricorrente è stato ritenuto inammissibile perché ha riportato una valutazione di soli 30 punti, inferiore al punteggio minimo richiesto dall'avviso di selezione per rientrare nel novero dei progetti ammissibili.

Con istanza del 14/07/2023 (doc. 05) era avanzata richiesta di accesso agli atti per avere contezza del percorso logico che aveva condotto l'amministrazione ad attribuire ad un'iniziativa certamente di non comune valenza e spessore un punteggio assolutamente insufficiente, ma con nota n. 30504 del 21/07/2023 (doc. 06) l'assessorato rispondeva che “ .. *il termine di 10 giorni era riferito all'eventuale presentazioni di osservazioni. Pertanto al richiesta di accesso agli atti potrà essere formulata a seguito della pubblicazione della provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva*”.

La nota assessoriale, evidentemente, perdeva di vista il fatto che l'accesso era stato chiesto proprio per formulare eventuali osservazioni alla graduatoria provvisoria, e, di fatto, impediva alla ricorrente ogni interlocuzione procedimentale.

Per tale ragione, non si poteva avere tempestiva contezza del processo logico che aveva condotto l'assessorato alla penalizzante valutazione ricevuta dalla ricorrente.

Con il D.D.G. n. 1733/9.S del 20/09/2023 (doc. 07) il Dipartimento ha approvato gli elenchi definitivi delle istanze ammesse a finanziamento, di quelle ammesse ma non finanziabili e di quelle non ammesse.

Tra queste ultime è presente quella della ricorrente per avere ricevuto solo 30 punti.

Acquisita finalmente la documentazione relativa alla valutazione del progetto presentato, la ricorrente ha avuto modo di constatare che l'organo che ha provveduto alla sua elaborazione ha ritenuto solo "**sufficiente**" la "chiarezza del progetto", attribuendogli appena 5 punti, e ha reputato completamente insussistente la sua coerenza con i diversi ambiti produttivi interessati dall'avviso, con attribuzione di 0 punti, perché " **non sono descritte le azioni necessarie alla realizzazione**" (doc. 08).

I provvedimenti impugnati sono, però, illegittimi e devono essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. 1.VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 3 L.r. N. 7/2019 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L'operato dell'amministrazione è radicalmente illegittimo nella parte in cui ha attribuito solo 5 punti alla ricorrente per il parametro della <**chiarezza del progetto**>, senza illustrare le ragioni della valutazione numerica operata.

Il punteggio assegnato, infatti, rivela che la commissione ha ritenuto non adeguatamente chiara e, dunque, del tutto comprensibile, la proposta progettuale della emittente.

L'evidente genericità di tale criterio di valutazione, l'assenza di elementi oggettivi e predeterminati per la sua applicazione e, dunque, l'elevata possibilità di una soggettivizzazione della sua utilizzazione, imponeva però un'esternazione dell'iter logico seguito dalla commissione per giungere al giudizio espresso numericamente, tale da consentire di comprendere quali

dati o momenti dell'idea progettuale avanzata fossero stati non adeguatamente compresi dalla commissione di valutazione.

E' pleonastico, ma necessario, rammentare, infatti, che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale sul procedimento amministrativo, elemento essenziale di ogni provvedimento è una motivazione che, indicando presupposti di fatto e di diritto della determinazione assunta, consenta di comprendere il processo logico che l'amministrazione ha seguito nella formazione della propria decisione.

E' evidente, invece, che se la chiarezza di una proposta progettuale viene giudicata solo con l'attribuzione di un valore numerico, senza alcuna esplicazione degli elementi considerati, delle lacune, imprecisioni, inesattezze, carenze o mancanze di qualsiasi genere che la commissione incaricata avrebbe colto e che possono avere impedito alla stessa di averne piena comprensione, allora il processo logico sotteso al giudizio espresso rimane tutto interno all'organo di valutazione, in totale contrasto con l'obbligo legale della motivazione e la sua finalità.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 3 L.r. N. 7/2019 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER INCOGRUA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI.

Il progetto che la ricorrente ha presentato è giunto alla XX edizione e più volte, negli anni passati, ed è stato ammesso a contribuzione da parte dell'amministrazione regionale.

Esso ripete una formula sperimentata in tanti anni e realizza un'attività di promozione per aziende siciliane che si sono distinte in vari ambiti, tutti corrispondenti a quelli indicati nell'avviso regionale.

Nel 2023, peraltro, il progetto è stato organizzato in una veste più ampia, sia per la sua articolazione temporale su sei giorni, invece dei tre delle precedenti edizioni, sia per il luogo dedicato al suo svolgimento (la piazza Vittorio Emanuele, nel cuore della città di Trapani), sia per il numero delle iniziative, tutte legate tra loro dal comune obiettivo di “ .. *generare un*

orientamento positivo aggiungendo valore ad un prodotto/manufatto tramite stakeholders ed esperti di settore interessati ad azioni di tipo emozionale ed esperienziale con la divulgazione degli aspetti correlati all'origine del prodotto ed alle modalità di produzione degli stessi", nella prospettiva finalistica esplicitamente dichiarata di " ... promozione dei prodotti siciliani con lo scopo di migliorarne la notorietà e la riconoscibilità ampliandone gli scambi commerciali sui mercati regionali, nazionali e internazionali".

Obiettivo certamente ambizioso, ma garantito dalla possibilità per la ricorrente – titolare di emittente televisiva – di assicurare ampio risalto mediatico a tutti gli eventi promozionali inseriti nel progetto, attraverso la loro trasmissione in diretta televisiva sulle piattaforme del gruppo.

Ebbene, poiché tutto quanto appena dedotto era testualmente indicato e descritto nella relazione progettuale (doc. 03) allegata alla richiesta di ammissione alla selezione, rimane incomprensibile l'asserzione riportata nella scheda di valutazione del progetto della ricorrente in corrispondenza del parametro della coerenza con gli ambiti di intervento indicati dall'avviso e secondo cui non sarebbero state descritte le azioni da porre in essere.

Si profilano, dunque, i vizi di legittimità dedotti, sia sotto il profilo del difetto di motivazione, perché nonostante le pertinenti e precise indicazioni presenti nella relazione di progetto sugli interventi promozionali che sarebbero stati realizzati e sulle modalità della loro diffusione mediatica, l'amministrazione ha invece ritenuto del tutto mancante la loro descrizione, sia sotto il profilo della incongrua rappresentazione dei fatti, dal momento che la relazione progettuale riportava una descrizione ampia dell'attività che sarebbe stata (e che è stata) realizzata e delle sue modalità di attuazione. Donde la eccezionale illegittimità del provvedimento impugnato.

3. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI PROVVEDIMENTI.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché viziati anche sotto i profili ora indicati.

Nel 2019 una versione meno ampia e strutturata di quella di questo anno del medesimo progetto che ora ha ricevuto la contestata valutazione, anche in quell'anno proposto dall'emittente televisiva, ha ricevuto invece una valutazione complessiva di 58 punti (doc. 09).

Nel 2022 il progetto della stessa manifestazione, in quell'anno ammesso ma non finanziato, ha ricevuto una valutazione di 40 punti sebbene penalizzato dalla mancanza di cofinanziamento (doc. 10) e privo del valore riconosciuto alla prevalenza giovanile e femminile del personale impegnato nella sua realizzazione.

Trattandosi nella sua struttura essenziale della medesima manifestazione, avente carattere itinerante (2019 Trapani, 2021 San Vito Lo Capo, 2022 Partanna; 2023 Trapani), ma caratterizzata sempre da iniziative ed eventi perfettamente aderenti ai settori d'ambito previsti negli anni dagli avvisi pubblicati dall'Assessorato, l'insufficiente valutazione del relativo progetto per il 2023, in palese distonia con la valutazione del medesimo progetto nel 2019 e nel 2022, costituisce prova di una evidente contraddittorietà dell'azione dell'amministrazione regionale.

L'illogicità dell'operato dell'amministrazione diviene ancora più evidente se si considera che il progetto del 2023 ha raddoppiato la sua durata temporale, si è arricchito di nuove collaborazioni istituzionali (Comune e Diocesi di Trapani) ed ha moltiplicato le iniziative promozionali rispetto agli anni precedenti.

Tutto questo, incomprensibilmente, non solo non ha portato ad una valutazione tale da assicurare l'ammissione al finanziamento, ma addirittura ha prodotto una valutazione peggiore di quella degli anni precedenti, precludendo persino il superamento della soglia di ammissione.

Per tale aspetto, rileva ancora la già eccepita carenza di motivazione, posto che l'amministrazione avrebbe dovuto spiegare le ragioni della diversa valutazione operata sul medesimo progetto.

Ne discende la dedotta illegittimità dei provvedimenti contestati.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Con i provvedimenti impugnati sono state ammesse a finanziamento le istanze di 38 concorrenti, tutti potenzialmente controinteressati rispetto alla ricorrente odierna (allegato A).

Inoltre, 27 sono le istanze di finanziamento ammesse, ma non finanziabili per incapacità finanziaria (allegato Abis); anche i soggetti titolari delle stesse possono essere considerati come controinteressati

La notificazione del ricorso a tutti i controinteressati, dato il loro numero elevato (65 in tutto), costituisce un evidente aggravio per la presentazione del ricorso.

Per tale ragione si chiede l'autorizzazione a notificare il ricorso mediante pubblicazione di apposito avviso sulla home page del sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Attività produttive, con assegnazione dei relativi termini di esecuzione.

Per i motivi esposti,

VOGLIA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

- preliminarmente autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla home page del sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Attività produttive;
- nel merito, ritenere e dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati e per l'effetto annullarli.

Si producono i documenti di seguito indicati: 01) D.D.G. n. 499/4.s del 03/04/2023; 02) istanza di ammissione; 03) Relazione progettuale di Telesud 3 Srl; 04) D.D.G. n. 1162/9.S del 13/07/2023; 05) istanza Telesud

3 Srl del 14/07/2023; 06) Nota assessorato n. 30504 del 21/07/2023; 07) D.D.G. n. 1733/9.s del 20/09/2023; 08) Scheda di valutazione del progetto; 09) valutazione progetto 2019; 10) valutazione progetto 2022.

Con vittoria di onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6bis lettera e), d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che il contributo unico dovuto per il presente giudizio è di euro 650,00.

Trapani, 15/01/2023

Avv. Franco Campo

Avv. Pasquale Perrone